



---

# DISPOSIZIONI OPERATIVE

---

per prevenire e contrastare la diffusione del virus da COVID-19 durante la fase di rientro sui luoghi di lavoro del personale scolastico



## ALLEGATI

- A. Misure organizzative e gestionali per la prevenzione di attivazione di focolai epidemici da COVID 19**
- B. Protocollo operativo delle procedure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione**

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

E' opportune premettere che il SERVIZIO DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ha redatto le presenti " **DISPOSIZIONI OPERATIVE** " dopo avere consultato la seguente normativa:

- **il D.Lvo 81/2008 s.m.i. ( tra l'altro Allegato XLIV);**
- **il " Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione "** redatto dall'INAIL e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile il 9/04/2020;
- **il Protocollo condiviso Parti/Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 tra il Governo e il sindacati;**
- **la Circolare del Ministero della Salute n°9361 del 18/03/2020;**
- **la Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22/04/2020;**
- **i DPCM pro parte e I relative D.L.;**

Nel " **Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione** " il rischio da contagio per il settore Istruzione è indicato come "**MEDIO-BASSO**": il SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE, peraltro, l'11/03/2020, aveva già inviato alla S.V. delle indicazioni sul rischio biologico da COVID- 19 che si stava delineando , valutandolo "**ACCETTABILE** " e prevedendo, comunque, delle misure di contenimento da adottare in via precauzionale.

Pertanto devesi, confermare che non è necessario un ulteriore aggiornamento del DVR in quanto le attività lavorative all'interno dell'Edificio Scolastico non presentano "**agenti biologici**" (il rischio è qualificato "**MEDIO-BASSO** " ) in quanto il rischio attinente il *virus* in questione è un rischio proveniente dall'esterno e come tale non prevedibile. Pur tuttavia, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha ritenuto opportuno, laddove necessario, predisporre un Protocollo di Sicurezza anti-contagio da COVID-19 con le precauzioni che debbono essere adottate, in previsione della fase del rientro lavorativo quale previsto in aggiornamento delle "**INDICAZIONI** " inviate nel Marzo 2020.

A tal fine è doveroso tenere presenti **l'ALLEGATO A.: Misure organizzative e gestionali per la prevenzione e il contrasto del virus da COVID-19 e l'ALLEGATO B.: Protocollo operativo delle procedure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione** acquisiti al presente documento.

### **1. L'ALLEGATO A.: MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL VIRUS DA COVID-19**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha ritenuto opportuno prevedere le disposizioni di sicurezza quali elencate nell' **ALLEGATO A.** applicando i seguenti criteri :

- Misure igienico sanitarie e di comportamento generali da osservare, adottando sistemi informativi chiari e precisi (dépliant e cartelli informativi).
- Gestione delle misure di controllo per gli accessi all'edificio scolastico (controllo della temperatura e gestione dei fornitori)

**Commentato [GC1]:** Le attività per cui è presumibile un aggiornamento del DVR sono quelle elencate nell'Allegato XLIV del TU 81/2008.  
**ALLEGATO XLIV – TU 81/2008**  
**ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORRE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI:**

- Attività in industrie alimentari.
- Attività nell'agricoltura.
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

- Misure per evitare la diffusione del contagio di COVID-19 tra addetti di imprese differenti che possono trovarsi ad operare all'interno dell'edificio scolastico. In questo caso si adotterà un piano di gestione delle presenze, rivalutando quali attività possono essere attuate e con quali tempistiche.
- Rimodulazione temporale delle attività con un contestuale aggiornamento della sequela di realizzazione.
- Gestione degli spazi comuni.
- Programmazione delle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti.
- Pianificazione della gestione di personale sintomatico o di situazioni di emergenza.

L'applicazione degli anzidetti criteri vale, ovviamente, nella ordinarietà. Infatti, giova, qui, immediatamente richiamare l'attenzione su alcune situazioni alquanto specifiche cui potrebbe trovarsi ad affrontare il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, per cui sarebbe tenuto a adottare soluzioni particolari.

Infatti potrebbero rientrare al lavoro:

1. lavoratori per i quali, dalle autodichiarazioni prodotte emerge che sono intervenute variazioni del proprio stato di salute legato all'infezione da COVID – 19 per situazioni quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone, oppure che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero;
2. lavoratori "fragili" quali persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. Sul punto è essenziale richiamare, innanzitutto, la responsabilità del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. che così recita: **“ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”**

Quindi, nel rispetto sia dell'autonomia organizzativa di ciascun Dirigente Scolastico/Datore di lavoro sia delle norme sulla privacy, il lavoratore, al rientro sul lavoro, deve comunicare da quale delle indicate situazioni è attinto. Pertanto nel caso di cui al punto 1. ( lavoratore per il quale sono intervenute variazioni del proprio stato di salute legato all'infezione da COVID – 19 per situazioni quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone, oppure che è stato affetto da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero) il lavoro può essere ripreso soltanto previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Nei casi di cui al punto 2. ( I lavoratori "fragili" identificati nelle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di

**Commentato [GC2]:** Si richiama l'attenzione sulla circostanza che deve essere posta nell'evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell'ambiente di lavoro. In questi casi il **DVR andrà in quanto**, di fatto vi è un **incremento di rischio** rispetto alle consuete attività.

immunodepressione congenita o acquisita a cui è fatta espressa raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione/dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"), il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, qualora il lavoratore debba svolgere attività lavorative che già svolgeva prima dell'insorgere della pandemia senza accusare problematiche di sorta continuerà ad assegnare i compiti lavorativi già svolti in precedenza alla stregua delle DISPOSIZIONI OPERATIVE inviate. Qualora, al contrario, il lavoratore accusi qualche impedimento, ci si dovrà rivolgere alle strutture territoriali pubbliche di riferimento per l'opportuno iter di visite atte ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al lavoro. Ovviamente resta pur sempre il diritto del lavoratore a richiedere che sia sottoposto a visita di accertamento.

## **2 1' ALLEGATO B.: Protocollo operativo delle procedure di Pulizia /Disinfezione/ Sanificazione.**

E' opportuno, in via preliminare, fare chiarezza sulla distinzione tra pulizia, igienizzazione e sanificazione e fare riferimento al DM 274/1997 che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Queste le definizioni:

- A. attività di **pulizia**: operazioni svolte per rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- B. attività di **disinfezione**: operazioni svolte per rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- C. attività di **disinfestazione**: operazioni svolte per distruggere piccoli animali (parassiti vettori o riserve di agenti infettivi e non desiderati );
- D. attività di **derattizzazione**: operazioni atte a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- E. attività di **sanificazione**: operazioni per rendere sani gli ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione oppure mediante il controllo e il miglioramento del comfort per quanto riguarda temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha predisposto nell'**ALLEGATO B.**, in ambito di revisione e aggiornamento del DVR, i criteri che debbono essere rigorosamente osservati onde assicurare ambienti perfettamente puliti, disinfettati e sanificati. E' ovvio che, nella prospettiva del rientro al lavoro, è opportuno verificare se le modalità di pulizia, disinfezione, sanificazione debbono essere rimodulate o meno dinanzi al frangente dell'emergenza pandemica da COVID - 19.

**Il Protocollo condiviso tra Parti Sociali e Governo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 e soprattutto la Circolare 4543 del Ministero della Salute citata detta disposizioni precise e puntuali in riferimento alla pulizia di ambienti non sanitari, quali uffici pubblici, mezzi di trasporto, Edifici Scolastici e altri ambienti non sanitari. E' opportuno, peraltro, subito osservare che il Ministero della Salute, nel dettare le modalità da seguire per le operazioni di pulizia/disinfezione /sanificazione precisa che, debbono essere applicate le misure di pulizia di seguito riportate, **soltanto per ambienti e luoghi che si ritiene essere stati contaminati, anche potenzialmente, da persone affette da COVID-19 (oltretutto "spedalizzati"). Lasciando, logicamente, intendere che nei nei casi, dove questa potenziale contaminazione non sia avvenuta , ovviamente è sufficiente una ordinaria pulizia , ovviamente più accurata e frequente del solito.****

Nei casi, di contaminazione quale evidenziata, la Circolare del Ministero della Salute detta le seguenti modalità di pulizia(disinfezione/sanificazione):

- o A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
- o Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
- o Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
- o Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- o le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

In altra Circolare ( n°9361/del 18/03/2020) il Ministero della Salute tiene a precisare che le guide *ECDP* e *OMS* indicano per la disinfezione delle superfici dure, l'uso di ipoclorito di una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con acqua e un detersivo neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%.

Sempre, dopo la pulizia con un detergente neutro, è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.); alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% in volume 2 .

Confrontando queste modalità con i criteri operative dettati dal Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività di pulizia/disinfezione ordinarie, si può notare che queste non differiscono di molto dalle disposizioni del Ministero della Salute. Si intende fare questa precisazione per sgomberare il campo da inutili e dannose congetture e da iniziative dettate da timori del tutto inesistenti che potrebbero indurre i Dirigenti Scolastici a porre in atto iniziative di /disinfezione/ sanificazione, inutili e ,oltretutto, alquanto costose. E', al contrario, necessaria un'opera d'informazione obiettiva degli operatori addetti alla pulizia onde sensibilizzarli al massimo.

**Il Servizio di Prevenzione e Protezione si raccomanda che in questa FASE 2 i locali ad uso ufficio, le postazioni di lavoro in genere e altri ambienti qualora occupati, vanno puliti e disinfettati prima dell'utilizzo dopo ogni ora, facendo allontanare per circa 15 minuti gli occupanti. Prestare attenzione, altresì, ad arieggiare i locali dopo gli interventi.**

In Roma il 11 maggio 2020

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

